

# IL FONDO E I BLOCCHI DOPO IL DL 78/2010

Respons.

Integrazioni



Utilizzo

Errori

**di Gianluca Bertagna**

## LA COSTITUZIONE ITALIANA

### Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una **retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro** e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.


## **CORTE DEI CONTI DEL VENETO**

Né ha pregio riferire di una illegittimità della norma per presunta violazione dell'art. 36 cost, dal momento che le eventuali contraddizioni delle regole contabili anzidette non possono essere risolte in sede interpretativa o applicativa e potrebbero essere eliminate unicamente dal legislatore o eventualmente dal giudice costituzionale dichiarando illegittima la norma che ha previsto il parametro.

### **RINNOVI CONTRATTUALI 2010-2012 ART. 9 COMMA 17**

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.


**???**



**QUALI EFFETTI SULLA RIFORMA BRUNETTA?**

# DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA L. 15/2009

## SINTESI DELLE DISPOSIZIONI E DEI TITOLI



### ART. 19 E ART. 31 D.LGS. 150/2009

In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, **compila una graduatoria delle valutazioni** individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

## DECRETO LEGISLATIVO 150/2009

### DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (Art. 19) REGOLE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

25% dei  
dipendenti

Fascia di merito alta

50% delle  
risorse

50% dei  
dipendenti

Fascia di merito intermedia

50% delle  
risorse

25% dei  
dipendenti

Fascia di merito bassa

0,00% delle  
risorse

### REGOLE PER LE FASCE

Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e **gli enti locali**, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito **siano comunque non inferiori a tre.**

Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e **degli enti locali** si applicano le disposizioni vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

## DECRETO LEGISLATIVO 150/2009

### DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (Art. 19) REGOLE PER GLI ENTI LOCALI

...% dei  
dipendenti

Fascia di merito alta

50% delle  
risorse

...% dei  
dipendenti

Fascia di merito intermedia

...% delle  
risorse

...% dei  
dipendenti

Fascia di merito bassa

...% delle  
risorse

ED INOLTRE... POSSIBILITÀ DI FARE PIÙ FASCE

### RINNOVI CONTRATTUALI 2008/2009 ART. 9 COMMA 4

I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi **superiori al 3,2 per cento**. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto **i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati**.

## I TEMPI DELLA RIFORMA PER REGIONI ED ENTI LOCALI

### Art. 65.

Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

**Per gli enti della Regione Friuli Venezia Giulia il riferimento è contenuto nell'art. 14 commi 47-51 della Legge regionale n. 22/2010**

### LE NUOVE RELAZIONI SINDACALI A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2009

La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

| <b>MATERIE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE</b>  | <b>MATERIE INCLUSE NELLA CONTRATTAZIONE</b>   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- organizzazione degli uffici;</li><li>- materie già oggetto di relazione sindacale;</li><li>- materie che rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali (ex artt. 5, 16 e 17, Dlgs n. 165/2001 come modificato dal decreto attuativo), ossia: la gestione delle risorse umane, la direzione e organizzazione del lavoro, ivi comprese: la valutazione del personale, in piena autonomia, anche ai fini della retribuzione per la produttività della prestazione, nonché ai fini della progressione professionale; il potere disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo; l'individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti dell'ufficio; la mobilità all'interno degli uffici, nel rispetto di criteri oggettivi e di trasparenza delle scelte effettuate.</li><li>- conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali</li><li>- responsabilità sulle procedure amministrative</li><li>- titolarità e organizzazione di uffici e organi</li><li>- procedimenti di selezione per l'accesso e l'avvio al lavoro</li><li>- ruoli e dotazioni organiche</li><li>- disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità</li><li>- autonomia professionale in ambito didattico e scientifico</li></ul> | <p><b>... ma solamente nei limiti stabiliti dalla legge...</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sanzioni disciplinari</li><li>- trattamento accessorio</li><li>- progressioni economiche</li></ul> |

## LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – ART. 40 D.LGS. 165/01

Ogni pubblica amministrazione attua singoli processi di contrattazione integrativa:

Nel **rispetto** del principio: *Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.*

Nel **rispetto** dei vincoli di bilancio

Nel **rispetto** della programmazione annuale e pluriennale

Destina al trattamento economico accessorio collegato alla **performance individuale** una **quota prevalente** del trattamento accessorio complessivo comunque denominato

Si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1

## LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

### NOVITA' RILEVANTE:

Al fine di assicurare la **continuità** e il **migliore svolgimento** della funzione pubblica,

**qualora non si raggiunga l'accordo** per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,

l'amministrazione interessata può provvedere, **in via provvisoria**,

sulle materie oggetto del mancato accordo,

fino alla successiva sottoscrizione.

Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

**ART. 9 COMMA 1 DEL DL N. 78/2010  
CONVERTITO NELLA L. N. 122/2010**

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010,

**al netto degli effetti derivanti da:**

- eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
- conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
- maternità,
- malattia,
- missioni svolte all'estero,
- effettiva presenza in servizio,
- indennità di vacanza contrattuale.

**PROBLEMATICHE APERTE**

- Come si fa concretamente il calcolo
- Impossibilità di compensazione tra dipendenti o tra istituti diversi
- Le prestazioni correlate ai servizi (turno, reperibilità, straordinario...)
- Le progressioni orizzontali e le compensazioni su altre voci
- Le retribuzioni di posizione e di risultato
- Gli altri compensi accessori
- Il rapporto con il sistema premiante delle "fasce" introdotte dalla Riforma Brunetta

**PROGRESSIONI VERTICALI (O DI CARRIERA)  
ART. 9 COMMA 21**

Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

**IL BLOCCO DEGLI INTEGRATIVI – ART. 9 COMMA 2BIS  
DAL 2011 AL 2013**

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010**

ed è, comunque, **automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.**

## **IL BLOCCO DEGLI INTEGRATIVI**

**DAL 2011 AL 2013**

### **I DUBBI**

- Come si calcola il blocco: entrata o spesa?
- Quali voci riguarda? Quali voci includere? Quali voci escludere?
- A chi compete costituire il fondo "bloccato" al 2010?
- Ci sono effetti anche sul fondo 2010?
- La fase della costituzione del fondo
- Le responsabilità

## **LA RIDUZIONE DEI FONDI**

**DAL 2011 AL 2013**

### **I DUBBI**

- Da quando decorre? Ci sono effetti anche sulle cessazioni del 2010?
- Quali riduzioni di fondo andavano fatte nel 2010?
- Cosa accade dal 2011?
- A chi compete la riduzione? Cosa significa "automaticamente"?
- Come si fa il calcolo dei cessati?
- Come si quantifica la quota proporzionale del fondo?
- Riguarda tutte le cessazioni?
- Quali voci devo tagliare?
- Si può eventualmente aumentare il fondo nel triennio?

## FUNZIONE PUBBLICA

### NOTA 11786/2011


Ciò implica che la cessazione di un soggetto genera per l'amministrazione economie sia in riferimento al trattamento fondamentale sia relativamente al trattamento accessorio. Pertanto, rispetto all'impostazione seguita in precedenza, cambiano i criteri di calcolo sia ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno 2010 sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni per l'anno 2011.

In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, professionisti, personale delle aree, etc...) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre.

## CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1) il riferimento temporale di applicazione : la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio, escludendo il numero delle unità da assumere, nei limiti di spesa consentiti, nell'ambito del programma triennale del fabbisogno – piano occupazionale annuale e distinguendo tra categorie e dirigenza; inoltre nel calcolo dell'entità annuale di riduzione delle risorse si dovrà tener conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi preventivamente all'erogazione nell'anno successivo del quantum spettante con riferimento all'anno di competenza precedente. Il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell'anno 2012 (per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell'anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell'anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013.

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**  
**CINQUE REGOLE PER LE RISORSE DEGLI ENTI LOCALI**



### LA PROCEDURA

1. Approvazione del fabbisogno triennale di personale e del piano annuale delle assunzioni. Valutazione sulla dotazione organica e sulla possibilità di integrare il fondo ai sensi dell'art. 20 comma 5 e comma 2. Verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spese di personale. Possibilità di deroga.
2. Approvazione da parte del Consiglio comunale del Bilancio di previsione che contiene gli stanziamenti per il pagamento degli stipendi del personale dipendente e del salario accessorio.
3. Approvazione del Peg da parte della Giunta comunale. Il documento comprende anche tutti gli obiettivi connessi alla produttività.
4. Costituzione del fondo. Indipendentemente da quanto sopra è opportuno costituire il prima possibile il fondo delle risorse decentrate. Se non sono ancora state rese disponibili le risorse variabili si procederà solamente con quelle stabili e con quelle aventi carattere di certezza.
5. Eventuale nomina della delegazione trattante e individuazione degli obiettivi della contrattazione da assegnare ai membri di parte pubblica.

## **LA PROCEDURA**

6. Inizio delle trattative. Contrattazione. Stipula di una ipotesi di contratto.
7. Redazione della relazione illustrativa che evidenzia tutti i passaggi, le modalità, gli importi ai fini dell'erogazione dei compensi accessori al personale dipendente
8. Invio al Revisore dell'ipotesi di contratto e della relazione illustrativa. Il Revisore ha 15 giorni di tempo per esprimersi. Vale il principio del silenzio-assenso.
9. La Giunta comunale autorizza la sottoscrizione del contratto definitivo. Sulla delibera vanno espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al Testo unico degli enti locali.
10. Sottoscrizione definitiva del contratto
11. Invio del contratto all'Aran e al Cnel
12. Pubblicazione sul sito

## **LE TIPOLOGIE DI RESPONSABILITÀ**

- Responsabilità in merito alla procedura
- Responsabilità per l'integrazione delle risorse
- Responsabilità per l'erogazione delle somme
- Responsabilità per la contrattazione e l'individuazione delle indennità
  
- Responsabilità del responsabile delle risorse umane
- Responsabilità del responsabile del servizio finanziario
- Responsabilità del segretario comunale
- Responsabilità degli amministratori
- Responsabilità delle organizzazioni sindacali
- Responsabilità dell'organo di revisione
- Responsabilità per la venuta conoscenza di atti o fatti che possono creare danno erariale

## **ANALISI DI ALCUNE SENTENZE**

Costituzione del Fondo:

Sentenza n. 6/2007 – Corte dei conti Trentino Alto Adige

Clausola nulla:

Sentenza n. 372/2006 – Corte dei conti Lombardia

Produttività:

Sentenza 79/2001 – Corte dei conti Campania

Sentenza 457/2008 – Corte dei conti della Lombardia

Comune di Rho

Sentenza 87/A/2009 – Corte dei conti della Sicilia

Attività ordinarie

**FONDO RISORSE DECENTRATE E  
SPESE DI PERSONALE  
(Art. 13, commi da 14 a 19-bis  
della Legge regionale n. 24/2009)**

# **COSTITUZIONE**

**Fondo delle risorse stabili**

**Fondo delle risorse variabili**


**Tagli**

**Divieti**

## **REGOLE PER LA COSTITUZIONE**

1. Sono dettate in modo rigido dai contratti nazionali
2. Ridottissimo margine di autonomia delle amm.ni
3. Proprio su questi margini si riversa la maggiore attenzione dei controlli all'interno degli enti
4. La competenza della costituzione è dell'amm.ne e non è soggetta a contrattazione decentrata
5. Natura gestionale: determinazione dirigenziale
6. Informazione alle rappresentanze sindacali
7. Dopo le contro-osservazioni possibile revoca in autotutela da parte del dirigente (responsabile)

# FONDO RISORSE DECENTRATE



## SPONSORIZZAZIONI

La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

- a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

## ECONOMIE DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI RAPPORTI A TEMPO PARZIALE

(art. 1, c. 59, L. 662/96)

L. 23-12-1996 n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale **costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio**. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. ***(L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva)*** **Parte abrogata dal D.l. n. 112/2008**. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

### SPECIFICHE FONTI LEGISLATIVE

Nessun trasferimento di qualche soggetto (pubblico o privato) può mai considerarsi **automaticamente** rilevante ai fini dell'incremento del fondo delle risorse decentrate .

Perché lo sia è necessario che vi sia una chiara ed esplicita disposizione normativa che destina parte di quella somma a remunerare il personale dipendente dell'ente locale.

Le casistiche per tale incremento, le più frequenti, riguardano:

- Compensi per progettazioni
- Compensi per potenziamento ufficio tributi
- Compensi per rilevazioni Istat
- Compensi per condono edilizio

-...

-La disciplina dell'art. 20 lett. k), ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

Legge 662/1996

Art. 3 – Comma 57

Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

D.lgs. 446/97

... prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 2**

- È diffusa la prassi di confermare di anno in anno le risorse provenienti da un massimo dell'1,3% del monte salari 1999.
- Il contratto condiziona tale incremento al previo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.
- L'incremento non può essere effettuato qualora:
  - il nucleo non sia stato costituito;
  - pur costituito, non abbia effettuato gli accertamenti di competenza;
  - oppure non abbia precisato quali siano stati gli specifici obiettivi di produttività.
- Nulla autorizza a ritenere la somma relativa consolidata anche per gli anni successivi; l'incremento necessita di ripetuti apprezzamenti e decisioni responsabili.

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, del D.Lgs. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **PROPOSTA DI LETTURA**

1. Nuovi servizi
2. Processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti
3. Aumento delle prestazioni del personale in servizio
4. Non è possibile ricorrere a razionalizzazione delle strutture
5. E nemmeno delle risorse finanziarie disponibili
6. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale
7. Maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da dedicare nelle nuove attività
8. Previsione di copertura nelle capacità del bilancio

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **ULTERIORI CONSIDERAZIONI**

1. Le somme non si possono mai considerare consolidate automaticamente per gli anni successivi
2. Le somme possono comunque essere ripetute ma a condizione che vengano individuati e realizzati *nuovi e ben definiti* obiettivi di miglioramento dei servizi o di implementazione delle nuove attività
3. Caso particolare per quanto riguarda l'istituzione del turno e della reperibilità
4. Non è mai possibile che da un anno ad un altro le prestazioni del personale possano "diminuire" se in cambio non vengono erogati compensi aggiuntivi per la produttività

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **PERCORSO "CORRETTO"**

1. Elaborazione di un progetto nuovo o di miglioramento concreto e tangibile correlato agli obiettivi dell'amministrazione;
2. Misurabilità e verificabilità oggettiva del raggiungimento dell'obiettivo indicato;
3. Previsione dell'importo in bilancio; importo ragionevole, logico, argomentato, rapportato alla vera produttività aggiuntiva;
4. Verifica a consuntivo del raggiungimento dei risultati attesi con il supporto dei servizi di controllo interni;
5. Erogazione, sempre e solo a consuntivo, degli incentivi economici al personale sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **LE SETTE CONDIZIONI**

#### **PRIMA CONDIZIONE**

Più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi.

Occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizzazione sia realizzato in funzione di (per incentivare) un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile.

Più soldi in cambio di maggiori servizi ed utilità

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **LE SETTE CONDIZIONI**

#### **SECONDA CONDIZIONE**

Concreti risultati, non generici miglioramenti

Occorre cioè dire, concretamente, quale fatto verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento è il segno tangibile del miglioramento quali quantitativo del servizio

(esempio: minori tempi di attesa per una prestazione, ecc.)

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **LE SETTE CONDIZIONI**

#### **TERZA CONDIZIONE**

Risultati verificabili

Risultati certi, chiari, verificabili attraverso  
standard,  
indicatori,  
giudizi espressi dall'utenza

Per poter dire (a consuntivo) che c'è stato oggettivamente un innalzamento  
quali quantitativo del servizio, è necessario poter disporre di adeguati  
strumenti di verifica e di controllo

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **LE SETTE CONDIZIONI**

#### **QUARTA CONDIZIONE**

Risultati difficili

Il personale deve avere svolto un ruolo  
attivo e  
determinante.  
Deve trattarsi di risultati  
sfidanti  
importanti  
ad alta visibilità interna ed esterna

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **LE SETTE CONDIZIONI**

#### **QUINTA CONDIZIONE**

Quantificazione delle risorse

Le risorse dell'integrazione devono essere quantificate secondo criteri

Trasparenti (cioè spiegati nella relazione tecnico – finanziaria)

Ragionevoli (percorso logico e argomentato)

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **LE SETTE CONDIZIONI**

#### **SESTA CONDIZIONE**

Risorse disponibili solo a consuntivo

Se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi.

Le risorse art. 15 comma 5 sono sottoposte a condizione: rese disponibili solo se vi è il raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno.

L'effettiva erogazione potrà pertanto avvenire solo a consuntivo.

(divieto pertanto di:

- Rimandare le somme "avanzate" e non erogate agli anni successivi
- Erogare produttività "intermedie" nel corso dell'anno o in acconto.

## **INCREMENTI ART. 20 COMMA 5**

### **LE SETTE CONDIZIONI**

#### **SETTIMA CONDIZIONE**

##### Previsione delle risorse

Le risorse devono essere previste nel bilancio annuale e nel Piano Esecutivo di Gestione.

Non si tratta di una lettura meramente economico-finanziaria ma di raggiungimento gli obiettivi.

Gli obiettivi sono unici per l'ente e devono trovare corrispondenza:

- Nel Bilancio
- Nel Peg
- Nel Controllo di Gestione
- Nel Controllo di valutazione (nucleo)

**FONDO ANNO 2010**

|         |                       |                  |
|---------|-----------------------|------------------|
| STABILI | Stabile               | 50.000,00        |
|         | Art. 20 c. 5 stabile  | 4.000,00         |
|         | Ria Cessati           | 6.000,00         |
|         | <b>TOTALE STABILI</b> | <b>60.000,00</b> |

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| VARIABILI               | Art. 20 c. 2        | 5.000,00  |
|                         | Art. 20 c. 5        | 10.000,00 |
|                         | Sponsorizzazioni    | 2.000,00  |
|                         | Spec. Disp. Legge   | 30.000,00 |
|                         | Risparmi Straord.   | 2.000,00  |
|                         | Risparmi anno prec. | 1.000,00  |
| <b>TOTALE VARIABILI</b> | <b>50.000,00</b>    |           |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>TOTALE FONDO</b> | <b>110.000,00</b> |
|---------------------|-------------------|

| <b>DATI</b>                                      |          |
|--|----------|
| N. Dipendenti                                    | 20,00    |
| Valore medio stabile                             | 3.000,00 |
| Valore medio variabile                           | 2.500,00 |
| Valore medio totale                              | 5.500,00 |
| N. Dipendenti Totale                             | 20,00    |
| N. Dipendenti che partecipano al fondo variabile | 10,00    |
| Valore medio stabile                             | 3.000,00 |
| Valore medio variabile                           | 5.000,00 |
| Valore medio totale                              | 5.500,00 |
| Valore medio come somma di stab.+variab.         | 8.000,00 |

| <b>Calcolo dipendenti</b>                               |              |
|---|--------------|
| 17 Dipendenti dal 1.1. al 31.12 (1x17)                  | 17,00        |
| 2 Dipendenti assunti il 1.7 (2x6/12)                    | 1,00         |
| 1 Dipendente cessato il 30.6 (1/12x6)                   | 0,50         |
| 2 Dipendenti a part-time 50% (2x18/36)                  | 1,00         |
| 2 Dipendenti assunti a part-time dal 1.7 (2*6/12*18/36) | 0,50         |
| <b>TOTALE DIPENDENTI</b>                                | <b>20,00</b> |

## PROCEDURA

1. Determinare all'inizio di ciascun anno il fondo di parte stabile
2. Determinare all'inizio di ciascun anno il fondo di parte variabile
3. Calcolare il numero di presenti ad inizio anno sulla base di un rapporto uomo/anno/tempo del lavoro
4. Calcolare la quota media pro-capite di parte stabile e di parte variabile
5. Togliere dai rispettivi fondi tale quota proporzionale a seconda delle cessazioni
6. L'operazione è già possibile ad inizio anno se si è a conoscenza delle cessazioni; diversamente è necessario rivedere il fondo in corso dell'anno.

L'anno successivo:

1. Determinare sempre il fondo di parte stabile e di parte variabile
2. Recuperare la quota per anno intero delle cessazioni intervenute nell'anno precedente
3. Calcolare il numero di presenti ad inizio anno sulla base di un rapporto uomo/anno/tempo del lavoro
4. Calcolare la quota media pro-capite di parte stabile e di parte variabile
5. Togliere dai rispettivi fondi tale quota proporzionale a seconda delle cessazioni
6. L'operazione è già possibile ad inizio anno se si è a conoscenza delle cessazioni; diversamente è necessario rivedere il fondo in corso dell'anno.

FONDO ANNO 2011 - IPOTESI 1

|         |                       | FONDO 2010       | FONDO 2011       |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| STABILI | Stabile               | 50.000,00        | 50.000,00        |
|         | Art. 20 c. 5 stabile  | 4.000,00         | 4.000,00         |
|         | Ria Cessati           | 6.000,00         | 7.000,00         |
|         | <b>TOTALE STABILI</b> | <b>60.000,00</b> | <b>61.000,00</b> |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Riduzione Art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010</b> | - | <b>3.304,17</b> |
|--|---|-----------------|

|           |   | FONDO 2010                                    | FONDO 2011 |
|-----------|---|---|------------|
| VARIABILI | Art. 20 c. 2  | NON VI ERANO<br>STANZIATE<br>RISORSE NEL 2010 |            |
|           | Art. 20 c. 5  |   |            |
|           | Sponsorizzazioni<br>Spec. Disp. Legge<br>Risparmi Straord.<br>Risparmi anno prec. |   |            |
|           | <b>TOTALE VARIABILI</b>   |   |            |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Riduzione Art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010</b> | - |  |
|--|---|--|

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE FONDO</b> | <b>60.000,00</b> | <b>57.695,83</b> |
|---------------------|------------------|------------------|

| DATI   |
|--|
| a) Il 28 febbraio cessa un dipendente a tempo pieno con una ria annuale di 1.300 euro. (periodo 1.000) |
| b) Il 30 giugno cessa un dipendente a tempo parziale   |

Non si può stanziare alcunchè in quanto si supera il totale anno 2010

Il totale è superiore rispetto al 2010. Quindi non si possono destinare alla contrattazione le maggiori quote

| CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO                  |           |
|--|-----------|
| Dipendenti presenti al 1.1.2011                    | 20,00     |
| Totale fondo stabile 2011                          | 61.000,00 |
| Totale fondo variabile 2011                        | -         |
| Dipendenti che partecipano al fondo stabile        | 20,00     |
| Dipendenti che partecipano al fondo variabile      | -         |
| Quota media pro-capite annuale del fondo stabile   | 3.050,00  |
| Quota media pro-capite annuale del fondo variabile |           |
| Dipendente a) - Riduzione per 10/12                | 2.541,67  |
| Dipendente b) - Riduzione per 6/12                 | 762,50    |

FONDO ANNO 2012 - IPOTESI 1

|         |                       | FONDO 2011       | FONDO 2012       |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| STABILI | Stabile               | 50.000,00        | 50.000,00        |
|         | Art. 20 c. 5 stabile  | 4.000,00         | 4.000,00         |
|         | Ria Cessati           | 7.000,00         | 7.450,00         |
|         | <b>TOTALE STABILI</b> | <b>61.000,00</b> | <b>61.450,00</b> |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Riduzione Art. 9 c. 2bis del DI n. 78/2010 2011 | 3.304,17 | 4.575,00 |
| Riduzione Art. 9 c. 2bis del DI n. 78/2010 2012 |          | 768,58   |

|                         |                     | FONDO 2011 | FONDO 2012 |
|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| VARIABILI               | Art. 20 c. 2        |            |            |
|                         | Art. 20 c. 5        |            |            |
|                         | Sponsorizzazioni    |            |            |
|                         | Spec. Disp. Legge   |            |            |
|                         | Risparmi Straord.   |            |            |
|                         | Risparmi anno prec. |            |            |
| <b>TOTALE VARIABILI</b> | -                   | -          |            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Riduzione Art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010 | - |  |
|---|---|--|

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE FONDO</b> | <b>57.695,83</b> | <b>56.106,42</b> |
|---------------------|------------------|------------------|

| DATI   |
|--|
| Cessa un dipendente il 30 settembre con Ria annuale di 650 (periodo $650/13*3 = 150$ ) |

Non si può stanziare alcunchè in quanto si supera il totale anno 2010

Il totale è superiore rispetto al 2010. Quindi non si possono destinare alla contrattazione le maggiori quote

| CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO                  |           |
|--|-----------|
| Dipendenti presenti al 1.1.2012                    | 18,50     |
| Totale fondo stabile 2012                          | 56.875,00 |
| Totale fondo variabile 2012                        | -         |
| Dipendenti che partecipano al fondo stabile        | 18,50     |
| Dipendenti che partecipano al fondo variabile      | -         |
| Quota media pro-capite annuale del fondo stabile   | 3.074,32  |
| Quota media pro-capite annuale del fondo variabile |           |
| Dipendente a) - Riduzione per 3/12                 | 768,58    |

**FONDO ANNO 2011 - IPOTESI 2**

|         |                       | FONDO 2010       | FONDO 2011       |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| STABILI | Stabile               | 50.000,00        | 50.000,00        |
|         | Art. 20 c. 5 stabile  | 4.000,00         | 4.000,00         |
|         | Ria Cessati           | 6.000,00         | 7.000,00         |
|         | <b>TOTALE STABILI</b> | <b>60.000,00</b> | <b>61.000,00</b> |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Riduzione Art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010</b> | - | <b>3.304,17</b> |
|--|---|-----------------|

|           |                         | FONDO 2010       | FONDO 2011       |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|
| VARIABILI | Art. 20 c. 2            | 5.000,00         | 5.000,00         |
|           | Art. 20 c. 5            | 10.000,00        | 3.000,00         |
|           | Sponsorizzazioni        | 2.000,00         | -                |
|           | Spec. Disp. Legge       | 30.000,00        | 35.000,00        |
|           | Risparmi Straord.       | 2.000,00         | -                |
|           | Risparmi anno prec.     | 1.000,00         | 5.000,00         |
|           | <b>TOTALE VARIABILI</b> | <b>50.000,00</b> | <b>48.000,00</b> |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Riduzione Art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010</b> | - | <b>2.400,00</b> |
|--|---|-----------------|

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE FONDO</b> | <b>110.000,00</b> | <b>103.295,83</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|

| DATI   |
|--|
| a) Il 28 febbraio cessa un dipendente a tempo pieno con una ria annuale di 1.300 euro. (periodo 1.000) |
| b) Il 30 giugno cessa un dipendente a tempo parziale che partecipava a progetti di parte variabile     |

Il totale è superiore rispetto al 2010. Se ci sono risorse variabili si può recuperare sul fondo di parte variabile

| CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO                  |           |
|--|-----------|
| Dipendenti presenti al 1.1.2011                    | 20,00     |
| Totale fondo stabile 2011                          | 61.000,00 |
| Totale fondo variabile 2011                        | 48.000,00 |
| Dipendenti che partecipano al fondo stabile        | 20,00     |
| Dipendenti che partecipano al fondo variabile      | 5,00      |
| Quota media pro-capite annuale del fondo stabile   | 3.050,00  |
| Quota media pro-capite annuale del fondo variabile | 9.600,00  |
| Dipendente a) - Riduzione per 10/12 parte stabile  | 2.541,67  |
| Dipendente b) - Riduzione per 6/12 parte stabile   | 762,50    |
| Dipendente b) - Riduzione per 6/12 parte variabile | 2.400,00  |

**FONDO ANNO 2012 - IPOTESI 2**

|         |                       | FONDO 2011       | FONDO 2012       |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| STABILI | Stabile               | 50.000,00        | 50.000,00        |
|         | Art. 20 c. 5 stabile  | 4.000,00         | 4.000,00         |
|         | Ria Cessati           | 7.000,00         | 7.450,00         |
|         | <b>TOTALE STABILI</b> | <b>61.000,00</b> | <b>61.450,00</b> |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Riduzione Art. 9 c. 2bis del DI n. 78/2010 2011</b> | <b>3.304,17</b> | <b>4.575,00</b> |
| <b>Riduzione Art. 9 c. 2bis del DI n. 78/2010 2012</b> |                 | <b>768,58</b>   |

|           |                         | FONDO 2011       | FONDO 2012       |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|
| VARIABILI | Art. 20 c. 2            | 5.000,00         | 5.000,00         |
|           | Art. 20 c. 5            | 3.000,00         | 10.000,00        |
|           | Sponsorizzazioni        | -                |                  |
|           | Spec. Disp. Legge       | 35.000,00        | 20.000,00        |
|           | Risparmi Straord.       | -                |                  |
|           | Risparmi anno prec.     | 5.000,00         | 4.000,00         |
|           | <b>TOTALE VARIABILI</b> | <b>48.000,00</b> | <b>39.000,00</b> |

|  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| <b>Riduzione Art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010</b> | <b>2.400,00</b> | <b>-</b> |
|--|-----------------|----------|

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTALE FONDO</b> | <b>103.295,83</b> | <b>95.875,00</b> |
|---------------------|-------------------|------------------|

| DATI  |
|---|
| Cessa un dipendente il 30 settembre<br>con Ria annuale di 650<br>(periodo $650/13 \cdot 3 = 150$ )<br>(non partecipa a parte variabile) |

Il totale è superiore rispetto al 2010. Se ci sono risorse variabili si può recuperare sul fondo di parte variabile

| CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO                  |           |
|--|-----------|
| Dipendenti presenti al 1.1.2012                    | 18,50     |
| Totale fondo stabile 2012                          | 56.875,00 |
| Totale fondo variabile 2012                        | 39.000,00 |
| Dipendenti che partecipano al fondo stabile        | 18,50     |
| Dipendenti che partecipano al fondo variabile      | 4,00      |
| Quota media pro-capite annuale del fondo stabile   | 3.074,32  |
| Quota media pro-capite annuale del fondo variabile | 7.800,00  |
| Dipendente a) - Riduzione per 3/12 parte stabile   | 768,58    |
| Dipendente a) non partecipa a parte variabile      | -         |

## FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO

### RIFERIMENTI CONTRATTUALI

### DIPENDENTI ENTILOCALI

CCRL 1/8/2002

#### ART. 17

##### Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dal comma 8.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o figura equivalente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui al successivo comma 10, può essere elevato in sede di con trattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dal presente articolo.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la seguente retribuzione incrementata dal rateo della 13^mensilità: il valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria, gli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, nonché l'indennità integrativa speciale i cui valori sono i riportati nella tabella D) allegata al presente contratto.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
  - al 15% per il lavoro straordinario diurno;
  - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
  - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui al presente articolo, gli enti possono utilizzare, dall'anno 2002, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL del 6.7.1995. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione del presente comma, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art. 20.
9. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno due volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di

razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 20.

10. A decorrere dal 31.12.2001, ed a valere per l'anno successivo, in caso di specifiche necessità, debitamente documentate, gli enti previa apposita fase negoziale, possono destinare una quota non superiore all'1% delle risorse di cui all'art. 20, per incrementare il fondo di cui al presente articolo. Tale incremento non può comunque con solidarsi sul fondo di cui al presente articolo. Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni straordinarie è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 20.

11. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad inda gini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. Tali prestazioni non concorrono a determinare il limite di cui al comma precedente.

#### ART. 20

##### Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 31.12.2001, ed a valere per l'anno successivo, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del presente contratto, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
  - a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale;
  - b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
  - c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e della rt. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione di CCRL;
  - d) la quota delle risorse che possono essere e destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43, della legge n.449/1997, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
    - d.1 contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
    - d.2 convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
    - d.3 contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, ver so terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
  - e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale come definito dall'art. 4, del CCRL 25.7.2001;
  - f) i risparmi derivanti dalla applicazione de la disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 165/01;

- g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 2001, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
- h) le risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,68 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
- k) le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione IC), le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 21;
- l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
- l) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 17;
- m) un importo dell'1,2 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, con decorrenza dal 31.12.2001 ed a valere per l'anno successivo.
- n) L'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre 2001.
2. Ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, l'Amministrazione verifica l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 31.12.2001, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,3 % su base annua, del monte salari dell'anno '99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
3. Le risorse aggiuntive previste dal precedente comma e quelle previste dal comma 1, lett. m), sommate a quelle derivanti dai risparmi conseguenti alla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale in applicazione dell'art. 4 CCRL 25.7.01 per la quota pari al 30%, non possono comunque comportare aumenti del salario accessorio superiori ad un importo pari al 2,5% annuo del monte salari dell'anno '99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b) e c), non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
6. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 5, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Art. 24

Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
  2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 25, commi 1 e 2, del presente CCRL vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 17, comma 8, art. 20, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, m, n; art. 20, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche del CCRL 01.08.2002. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 20, comma 5 del CCRL 01.08.2002 limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
  2. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 20, comma 1, lettere d) e k), l).
  3. Resta confermata la disciplina dell'art. 21, comma 4, del CCRL 01.08.2002 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.
- Art. 25
- Incrementi delle risorse decentrate
1. Le risorse decentrate previste dall'art. 24, comma 2, del presente CCRL sono incrementate, da gennaio 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
  2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza da gennaio 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
  3. L'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.
  4. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nel comma 3, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
  5. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 4, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
  6. È confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi

compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 26 del CCRL 01.08.2002 l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996. E' altresì confermata l'indennità al personale che già la percepiva in data antecedente l'entrata in vigore del CCRL 01.08.2002.

#### CCRL 7/12/2006

##### Art. 73

(Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali)

1. A decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 17, comma 8, all'art. 20, comma 1, lett. a), b), c), f), g) e m) del CCRL 01.08.2002 e all'art. 25, comma 1 del CCRL 26.11.2004 vengono consolidate al 31 dicembre 2005.
2. Le seguenti risorse decentrate continuano ad essere calcolate come di seguito indicato:
  - a) la quota delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, della legge n. 449/1997 secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 20 del CCRL 01.08.2002;
  - b) il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale così come definito dall'art. 4, del CCRL 25.07.2001.
  - c) le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 06.07.1995 in base all'effettivo personale in servizio destinatario di detta indennità;
  - d) le risorse di cui al comma 1, lett. k) dell'art. 20 del CCRL 01.08.2002, che implementano annualmente le risorse decentrate, secondo le disposizioni normative ivi indicate;
  - e) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
  - f) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01.08.2002;
  - g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre 2001;
  - h) l'integrazione del 1,3% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove sussista la relativa capacità nel bilancio nell'ente;
  - i) gli incrementi previsti per l'attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione di quelli già esistenti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, del CCRL 01.08.2002;
  - j) i risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattica secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4 e 5 del CCRL 01.08.2002;
  - k) l'incremento dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 25 del CCRL 26.11.2004.
3. Resta confermato il vincolo previsto dall'art. 20, comma 3, del CCRL 01.08.2002 in base al quale la somma delle risorse aggiuntive derivanti dalla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per la quota del 30%, nonché l'importo previsto dal medesimo art. 20, comma 1, lett. m), e l'incremento previsto dal comma 2 del medesimo articolo non possono superare un importo pari al 2,5% annuo del monte salari de l'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. A decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 il fondo delle risorse decentrate non viene più incrementato dell'importo di cui all'art. 25, comma 4, del CCRL 26.11.2004.

##### Art. 74

(Incrementi delle risorse decentrate per il personale degli Enti locali)

1. Gli Enti locali, esclusi quelli indicati al comma 2, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1 nelle seguenti misure:
  - a) negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% con un importo corrispondente allo 0,3% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
  - b) negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32% con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
  - c) negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% con un importo corrispondente allo 0,8% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. I consorzi, le comunità montane e le Aziende per i Servizi sanitari che hanno istituito le piante organiche aggiuntive a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1, con un importo massimo corrispondente allo 0,3% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
3. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli Enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno precedente a quello di riferimento del fondo delle risorse decentrate.

##### Art. 75

(Monte salari)

- 1) Ai fini dell'applicazione degli incrementi previsti dal contratto, il monte salari, al netto degli oneri contributivi e previdenziali a carico dell'ente ed esclusa la quota della dirigenza, è composto da tutte le somme corrisposte al personale destinatario del contratto nell'anno di riferimento ad esclusione di quelle di seguito specificate:
  - a) gli assegni per il nucleo familiare;
  - b) le indennità di trasferimento, l'indennità di missione e i rimborsi spese;
  - c) gli oneri derivanti dalle attività formative;
  - d) le indennità di mensa;
  - e) gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative ed assistenziali;
  - f) le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo;
  - g) gli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative;
  - h) le somme riguardanti il trattamento accessorio non imputate al fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 73, rimborsate da altre amministrazioni.

CCRL 6/5/2008

Art. 34  
(Modifica all'art. 20 del CCRL 1.8.2002)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 del CCRL 1.08.2002 sono inseriti i seguenti commi:  
"5 bis. A far data dall'1.01.2008 il fondo costituito per la gestione delle risorse decentrate può essere integrato da risorse aggluntive regionali finalizzate allo sviluppo delle forme associative di cui alla L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 nonché al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali di cui alla L.R. 27 novembre 2006, n. 24."  
"5 ter. Le eventuali risorse di cui al comma 5 bis sono da considerarsi variabili e finalizzate esclusivamente alla valorizzazione di istituti legati alla produttività individuale e collettiva."

Art. 35  
(Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali)

1. Gli Enti locali a decorrere dal 01/01/2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1 del CCRL 7.12.2006 con un importo corrispondente al 0,40% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la dirigenza.

DIPENDENTI REGIONALI

CCRL 26/5/2006

ART. 11  
(Fondo per la contrattazione collettiva integrativa)

1. Il Fondo per la contrattazione collettiva integrativa viene incrementato dei seguenti importi:
  - a. € 3.370.000,00 per l'anno 2002;
  - b. € 3.900.000,00 per l'anno 2003 e seguenti.
2. Il contratto normativo del Comparto unico per il quadriennio 2002 -2005 disciplinerà organicamente la materia, individuando le risorse da destinare al Fondo, con particolare riferimento ai risparmi contrattuali, nonché le modalità di utilizzo dello stesso.
3. Le risorse non spese nell'annualità di competenza possono essere utilizzate negli anni successivi.

CCRL 7/12/2006

Art. 72  
(Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale)

1. Presso la Regione, a decorrere dal 31/12/2004, ed a valere per l'anno successivo, al fondo per la contrattazione collettiva integrativa sono annualmente destinate le seguenti risorse:
  - a) l'importo consolidato pari ad Euro 390.000,00 di cui al comma 1 dell'art. 11 del CCRL 12.05.2006;
  - b) un ulteriore importo pari ad Euro 708.000,00;
  - c) il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

CCRL 6/5/2008

Art. 33  
(Fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale)

1. A far data dall'01/01/2006, sono annualmente destinate per il sostegno delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi le seguenti risorse:
  - a. l'importo consolidato pari ad Euro 390.000,00, di cui all'art. 11, comma 1, del CCRL del 26.05.2006;
  - b. l'importo consolidato pari ad Euro 708.000,00 di cui all'art. 72, comma 1, lett. b), del CCRL 7.12.2006;
  - c. il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
  - d. i risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 32 del presente contratto;
  - e. l'importo annuo corrispondente alla differenza tra la posizione economica in godimento e la

posizione economica iniziale della categoria di appartenenza del personale comunque cessato dal servizio dal 01.01.2007, con esclusione degli importi acquisiti per effetto di progressioni orizzontali successive al 30/06/2007 per le quali trova applicazione l'art. 3, comma 2, lettera b) del CCRL 3.7.2007, per una percentuale pari al 25%.

- f. in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile della dotazione organica, la Regione, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio.

2. E' abrogato l'art. 72 del CCRL 7.12.2006.